

F. Giampietro – M.G. Boccia

Recupero dei rottami metallici: il regolamento UE 333/2011 e compatibile con la direttiva 2008/98/CE ?

Premessa

Il regolamento (UE) n. 333 del 2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, che definisce i criteri di cessazione dei rifiuti di alcuni tipi di rottami metallici, "obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri", a decorrere dal 9 ottobre 2011 costituisce attuazione dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE.

Quivi, com'è noto, sono fissate "le condizioni", alle quali devono adeguarsi "i criteri specifici", volti a determinare quando si verifichi la "cessazione della qualifica di rifiuti (i c.d. end of waste) di "taluni" flussi di rifiuti.

Le condizioni sono dettate alle lett. a) – d) del cit. articolo, mentre i criteri, intesi come "misure intese a modificare elementi non essenziali" della medesima direttiva, "completandola", sono stati demandati alla Commissione, secondo la procedura dell'art. 39, par. 2. Con l'ulteriore indicazione che gli stessi criteri definiscono "quando un rifiuto cessa di essere tale" e che va data priorità ad alcune categorie di rifiuti, tra le quali, sono annoverati "i metalli" (art. 6, comma 2, dir. cit.).

Orbene, a prima lettura, il regolamento in esame si presenta di "taglia" leggera in quanto composto di sette articoli e di tre Allegati tecnici, riguardanti rispettivamente i rottami di ferro ed acciaio (v. art. 3) ed i rottami di alluminio (art. 4). Ha il suo fulcro nella puntuale elencazione:

1. dei requisiti di qualità dei rottami, ottenuti dall'operazione di recupero;
2. della tipologia dei rifiuti da utilizzare come materiali in ingresso nell'operazione medesima;
3. dei processi e delle tecniche di trattamento (v. All. 1 e 2, rispettivamente per i rottami di ferro e acciaio e per quelli di alluminio). Si tratta degli Allegati richiamati dagli artt. 3 e 4 (alle rispettive lettere a) – c)). Ma questi ultimi hanno, a loro volta, una lett. d), ove vengono posti ulteriori "requisiti", dichiarati **necessari** affinché i rottami cessino di essere considerati rifiuti. Sono quelli descritti dagli artt. 5 e 6, recanti le seguenti rubriche: "Dichiarazione di conformità" (integrato dall'All. III) e "Gestione della qualità". Devono essere rispettati dal "produttore" degli end of waste.

E, tuttavia, il "quando" il rifiuto cessa di essere tale, all'esito dell'operazione di recupero, costituisce circostanza identificata, **autonomamente**, nel par. 1 dei cit. artt. 3 e 4,

“all’atto della cessione – del materiale recuperato – dal produttore ad un altro detentore”,
una volta soddisfatte tutte le condizioni, di cui alle lett. a) – d) dei medesimi articoli.

Quindi, secondo la “lettera” della cit. normativa, non basta l’osservanza dei criteri **tecnici**, definiti dagli artt. 3 e 4 e dagli Allegati I e II, richiamati dalle rispettive lett. a) – c), per definire il momento nel quale gli originari rifiuti di ferro ed acciaio o di alluminio si devono considerare recuperati (e classificabili end of waste). Non basta l’aver rispettato “le prescrizioni degli artt. 5 e 6 (sulla dichiarazione di conformità dei materiali recuperati ai criteri tecnici stabiliti e sulla gestione di qualità, diretta a “dimostrare la conformità” ai medesimi criteri). Infatti, i rottami in parola, a tenore del cit. comma 1 degli artt. 3 e 4, “cessano di essere considerati rifiuti” solo all’atto della **cessione** dal produttore al detentore, allorché “sono soddisfatte tutte ... le condizioni”, elencate nelle lett. a) – d) dei citati articoli.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni in commento, merita di essere sottolineata una certa (sintomatica?) “approssimazione” del dettato normativo.

Infatti, le rubriche degli artt. 3 e 4 richiamano i “Criteri per i rottami” (di ferro acciaio o di alluminio), in piena aderenza alla direttiva, innanzi citata; la disposizione, di cui alla rispettiva lett. d), impone, invece, al produttore (delle end of waste) “le prescrizioni”, delineate dagli artt. 5 e 6, citati.

A sua volta, la disposizione di base del regolamento si colloca in esordio (comma 1) degli artt. 3 e 4, al fine di stabilire “quando” i rifiuti *de quibus* non sono più tali (con riferimento all’indicato “atto di cessione”), ma esige che, **prima** di tale atto (da chiarire), siano soddisfatte “tutte le seguenti condizioni”

In **quest’ultimo caso**, adottando , perciò, la terminologia specifica del testo della direttiva (ex art. 6, parr. 1 e 2 cit.), che ha rinviato alla Commissione il compito di definire i **criteri** (tecnici), in quanto **attuativi** delle **condizioni**, in essa stabilite, ovvero “le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola” ...

Nella fattispecie in esame, le “condizioni” dettate dal regolamento **ricomprendono** i **criteri tecnici** (di cui alle lett. a) – c)) e le **prescrizioni** (di cui alla lett. d), la quale richiama gli obblighi ex artt. 5 e 6), mentre la **condizione essenziale** del “quando” si perfeziona il recupero (v. il par. 1 degli artt. 3 e 4) è ricondotta ai “Criteri per i rottami” (come recita la rubrica di questi ultimi articoli).

In definitiva, secondo la terminologia del regolamento n. 333/2011 – che, perciò, **diverge** da quella adottata dalla direttiva-madre, citata – gli artt. 3 e 4 (rispettivamente, per i rottami di ferro e acciaio e per quelli di alluminio), pur recando i **criteri tecnici**, destinati a **dare esecuzione** alle **condizioni** essenziali, stabiliti dal cit. art. 6 della direttiva stessa, qualifica come tali (v. la rispettiva rubrica) **sia** la **condizione**, dettata dal comma 1,

(l'atto di cessione dal produttore ad un altro detentore) **sia** "tutte ... le condizioni", elencate nelle lett. a) – d) dei medesimi articoli, che esigono, a **monte della cessione**, l'osservanza degli obblighi (ulteriori) della dichiarazione di conformità e della gestione di qualità da parte dell'impresa, che effettua le operazioni di recupero, nel rispetto degli Allegati tecnici (I e II).

In altri termini, il regolamento sembra aver "rivoluzionato" non solo la **distinzione**, codificata nella cit. direttiva, tra condizioni e criteri (tecnici) attuativi, demandati al regolamento, che possono introdurre "misure" ... mirate "a modificare elementi non essenziali" dell'art. 6 della medesima, ma altresì introdotto **nuove** condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, **non** previste dall'articolo richiamato.

Tutto ciò lascia, ovviamente, impregiudicati non solo i provvedimenti autorizzatori di competenza degli Stati membri per consentire il recupero dei rifiuti *de quibus*, ma anche i **controlli pubblici** di loro pertinenza, che vanno ad integrare le descritte e vincolanti condizioni, fissate dal regolamento *de quo*.

L'articolo, che prosegue trattando i seguenti temi:

1. In merito alle prescrizioni ex artt. 5 e 6
2. L'end of waste "rinviato" all'atto della cessione del rottame metallico dal produttore al primo detentore, dopo il recupero
3. Modifica (non consentita) della nozione di rifiuto secondo la Corte di Giustizia
4. Conclusioni: eccesso di delega da parte della Commissione (e non solo)

è in corso di pubblicazione sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" edita da IPSOA